



COMUNE di CAPACCIO PAESTUM  
Via Fratelli Arenella 29 – 84047 - Salerno

### AREA I

Responsabile: Dott. Antonio Rinaldi

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it - impostadisoggonro@comune.capaccio.sa.it –  
impostadisoggiorno@pec.comune.capaccio.sa.it

---

Alle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, ed extralberghiere, ubicate nel territorio del comune di Capaccio Paestum:

- *Alberghi*
- *Residenze turistico-alberghiere*
- *Campeggi*
- *Villaggi turistici*
- *Case per ferie*
- *Ostelli*
- *Affittacamere*
- *Case e appartamenti per vacanze*
- *Appartamenti ammobiliati per uso turistico*
- *Attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)*
- *Agriturismi*
- *Strutture di turismo rurale*
- *Istituti religiosi*
- *Immobili destinati alla locazione breve (ex art.4 DL 50/2017)*

**Oggetto: Tassa di soggiorno - Rendiconto di gestione 2019.**

Il Comune di Capaccio Paestum, con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 28/12/2017 e successiva delibera di C.C. n.11 del 26/3/2018, in base alle disposizioni previste dall'art.4 del decreto legislativo n.23/2011, ha istituito *l'Imposta di soggiorno* a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Il relativo regolamento adottato dall'assise civica è consultabile o scaricabile sul sito istituzionale: (link: <http://capaccio.comune-online.it/web/ids/documentazione>).

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaccio Paestum in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché, i servizi pubblici locali.

Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Gennaio.

L'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato *"Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno"*, è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. Le tariffe

sono quelle previste dall'art.8 del regolamento così come modificate dalla delibera di CC n.11 de 26.03.2018.

Il presupposto dell'imposta, ai sensi dell'art.2, comma 4 del regolamento, è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali: *alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, istituti religiosi e immobili destinati alla locazione breve* (ex art.4 DL 50/2017), situate nel territorio del Comune.

L'imposta è dovuta da chi pernotta nelle suddette strutture ricettive (*Soggetto passivo*).

Ai sensi dell'art.3, comma 2, del regolamento, i "*soggetti responsabili degli obblighi tributari*" sono:

- 1) Il gestore della struttura ricettiva;
- 2) Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo (ex. Art.4, co.5-ter dl n.50/2017, convertito in legge n96/2017);
- 3) L'eventuale rappresentante fiscale (ex. Art., co.5-bis dl n.50/2017, convertito in legge n96/2017);

I "*soggetti responsabili degli obblighi tributari*" devono, tra l'altro:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, entro il mese successivo, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

I predetti soggetti, in quanto incaricati di riscuotere denaro di spettanza dell'ente pubblico, del quale ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento, sono qualificati "*agenti contabili*" e come tali obbligati alla presentazione del "*Conto di gestione*" da presentare entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento nonché, comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente e il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

L'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19654/2018 ha affermato che "*il gestore d'albergo, il quale non riversi al Comune l'imposta di soggiorno percetta dai clienti, debba essere perseguito per danno erariale dalla competente Procura presso la Corte dei Conti, con le modalità proprie del giudizio contabile e con la conseguente giurisdizione della Corte dei Conti*".

Il quadro normativo di riferimento si completa con il necessario richiamo alla norma generale sancita dagli artt. 74, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178, R.D. n. 827 del 1924, i cui principii sono peraltro ribaditi nel T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 2000, che, in particolare, all'art. 93, comma 2, recita: "*il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*".

Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, che trova conferma anche nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - entrato in vigore dal 10 agosto 2011, che nel dettare "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi", nell'allegato n. 4.2., al punto 4.2, dispone espressamente

che: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti".

Sul fronte delle **responsabilità penali**, invece, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32058, del 12 luglio 2018, ha sancito definitivamente che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno al Comune costituisce violazione dell'art.314 del Codice Penale (delitto di peculato) richiamando il quadro di principi già delineato dalla Suprema Corte con la sentenza di Cass. Pen., Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 43279, ove si consideri che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui egli ne ometta o ritardi il versamento.

La qualifica assunta dai gestori delle strutture ricettive è quella di destinatario di obblighi formali e strumentali all'esazione del tributo comunale. Infatti, il regolamento comunale contempla oneri accessori, strumentali e funzionali all'esazione dell'obbligazione tributaria. Si tratta, in particolare, di compiti relativi all'informazione, al calcolo dell'imposta dovuta, all'incasso dell'imposta, alla conservazione e compilazione della modulistica, all'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta, nonché ai connessi obblighi dichiarativi e certificativi.

Il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" fa **obbligo** ai gestori delle strutture ricettive di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il *sedicesimo giorno* dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, con le modalità indicate nell'articolo 7, comma 2.

Inoltre, ai sensi dell'art.6, comma 1 del regolamento, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo o l'eventuale rappresentante fiscale deve attendere all'obbligo del "Conto di Gestione" nella sua veste di "agente contabile" e, pertanto, "sono tenuti a comunicare al Comune, entro il mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art.5 del regolamento".

Fermo restando quindi, a carico dei gestori delle strutture ricettive, le responsabilità "erariali" di competenza della Corte dei Conti, in quanto "agenti contabili", e le responsabilità di tipo "penale", in quanto "incaricati di un pubblico servizio", l'articolo 9 del su menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" contempla altresì le "sanzioni amministrative" applicabili, così distinte:

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 9 (Concorso di persone) e 17 (Irrogazione immediata senza previa contestazione) del decreto legislativo n.472/1997;
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.6, comma 1 (Dichiarazione trimestrale o Conto di gestione, del numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Per la violazione all'obbligo d'informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva (informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva (l'obbligo di conservare per cinque anni le

ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 5) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3 (*invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti; questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.*), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6) Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Il doppio del minimo o il terzo del massimo se più favorevole al trasgressore*).

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Orbene, alla luce della riportata disamina normativa, emerge senza dubbio alcuno che i gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Capaccio Paestum, sono titolari degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta di soggiorno e, in tale veste sono giuridicamente inquadrati come "agenti contabili" ed "incaricati di un pubblico servizio", con le conseguenze di legge che dette qualifiche comportano in caso di violazione di legge e regolamenti (*Responsabilità erariale, penale e amministrativa*). Essi sono incaricati della riscossione e del versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, secondo le modalità previste dall'art.7 del regolamento, nonché alla resa del conto della gestione, entro il mese successivo, svolto attraverso l'applicativo dedicato messo a disposizione dall'amministrazione comunale: <http://capaccio.comune-online.it>.

Il portale permette ai gestori delle strutture ricettive di compilare e trasmettere i dati relativi le presenze degli ospiti e di calcolare l'importo dell'imposta dovuta.

La compilazione della dichiarazione può essere eseguita attraverso diversi metodi:

- *Dichiarazione presenze*: Il servizio è finalizzato a permettere agli utenti 'certificati' di presentare on-line la dichiarazione trimestrale relativa all'Imposta di Soggiorno. Il legale rappresentante della struttura ricettiva, dopo essersi identificato, compila il modulo della dichiarazione e lo invia on-line tramite portale. E' inoltre possibile comunicare gli estremi dei pagamenti effettuati;
- **Modello 21**: Il servizio permette ai gestori delle strutture ricettive la redazione del Modello 21. **Modello 21 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio.**

Il Comune, e per esso **l'ufficio Tributi**, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, in forza dell'art.8 del regolamento, ha avviato il controllo sistematico *sull'applicazione e il versamento dell'imposta di soggiorno*, con verifiche giornaliere effettuate tramite l'utilizzo di un sofisticato software in grado di censire le strutture promozionate sul web e attraverso le piattaforme di prenotazione, evidenziando quindi la posizione di ogni singola struttura ricettiva operante sul territorio comunale rispetto all'imposta di soggiorno nonché rispetto alla posizione della struttura stessa in ordine al possesso delle autorizzazioni amministrative di legge per l'esercizio dell'attività.

Si evidenzia altresì che l'art.3, comma 2 del regolamento, fissa al **31 gennaio 2020** il termine entro cui i gestori delle strutture ricettive, in quanto qualificati agenti contabili, **DEVONO** presentare il "Conto di gestione riepilogativo"  **riferito all'anno 2019** (*L'imposta è dovuta a decorrere dal 1° Gennaio 2019*). La mancata presentazione comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art.9 comma 2 e 6 del regolamento (€300,00), fatto salva l'ulteriore avvio del procedimento relativo al danno erariale (Procura

della Corte dei Conti) e l'avvio del procedimento per la violazione di carattere penale – ex art.314 C.P. Peculato (Procura della Repubblica).

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicheranno le disposizioni di cui l'articolo 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 27 dicembre 2016. Saranno applicati i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

Le strutture ricettive che dopo il **31 gennaio 2020** vengono censite dal software tramite l'attività di promozione sul web effettuata dalle stesse, e quelle attraverso le piattaforme di prenotazione on line, che non risultano registrate al portale <http://capaccio.comune-online.it>, vengono fatte oggetto di verifica della posizione dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative da parte del SUAP nonché rispetto all'obbligo di applicazione e versamento dell'imposta di soggiorno con l'applicazione delle sopra citate conseguenze di legge da parte dell'Ufficio Tributi.

Per gli adempimenti dell'anno in corso, quindi, e anche per quelli a venire, si evidenzia nuovamente che i gestori delle strutture ricettive **hanno l'obbligo** di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, con le modalità indicate nell'articolo 7, comma 2 del regolamento. Inoltre, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo o l'eventuale rappresentante fiscale **deve attendere all'obbligo** del "**Conto di Gestione**" nella sua veste di "agente contabile" e, pertanto, **"sono tenuti** a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art.5 del regolamento".

Semplificando gli adempimenti in modo schematico, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo della tassa di soggiorno o l'eventuale rappresentante fiscale ha i seguenti obblighi:

1. **Versamenti mensili** - effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso con le modalità indicate nell'articolo 7, comma 2 del regolamento;
2. **Conto di gestione mensile** - comunicare al Comune, entro il mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art.5 del regolamento".
3. **Conto di gestione riepilogativo** - Entro il 31 gennaio di ogni anno i gestori delle strutture ricettive, in quanto qualificati agenti contabili, devono presentare il "Conto di gestione riepilogativo" riferito all'anno precedente ovvero la rendicontazione dei conti di gestione trimestrali;

Si invita pertanto a regolarizzare entro il **31 Gennaio 2020** gli obblighi di gestione relativi alla rendicontazione e/o versamenti riferiti all'anno **2019**.

Capaccio Paestum, 20 Gennaio 2020



Il Responsabile/ Coordinatore dell'Area I

Don Antonio Rinaldi